



Ufficio Scuole di Specializzazione e Master

IL RETTORE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le relative disposizioni attuative emanate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto contenenti;

VISTO in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera d), che prevede che siano sospese, tra l'altro, "le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ... comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza" fino al 15 marzo 2020, termine dapprima confermato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale cessa l'efficacia dei precedenti decreti 1 e 4 marzo 2020 e, successivamente, prolungato al 3 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che reca «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», disponendo, tra l'altro, che le stesse possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei predetti decreti legge e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 sostitutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2020 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni dei sopra citati decreti legge n. 19 del 25 marzo 2020 e n. 33 del 16 maggio 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

CONSIDERATO che, tali disposizioni, sono finalizzate a continuare a privilegiare le attività con modalità a distanza per tutto il perdurare della sospensione delle attività in presenza, fatta salva la possibilità per le



istituzioni universitarie di consentire lo svolgimento di "esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ... nonché l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, di proroga, fino al 7 settembre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ed, in particolare, l'allegato 18, "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21", che conferma la validità delle "Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio dell'attività didattica in presenza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, di proroga, fino al 7 ottobre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione approvato con Decreto Rettorale n. 3985 del 3 marzo 1989;

VISTO il vigente Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio emanato con Decreto Rettorale n. 3265 del 2 agosto 2018

VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'autonomia delle Università;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, emanato con decreto del decano n. 2294 del 02 luglio 2010, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, così come modificata dalle leggi



28 gennaio 1999, n. 17 e 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalità di svolgimento dei concorsi;

VISTO la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi universitari;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 (Decreto legislativo 30.06.20036 n. 196, modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati personali emanato con decreto rettorale n. 2088 del 29 maggio 2019;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2007 relativo alla "corrispondenza tra classi di laurea relativa al D.M. 270/04 e classi di laurea relative al Decreto Ministeriale 509/99";

VISTO il Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 9 luglio 2009 relativo all'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo l'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 509/99 alle nuove classi specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo l'ordinamento di cui al Decreto Ministeriale 509/99 e Decreto Ministeriale 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2006 recante il "riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" in attuazione della L. n. 29 del 23 febbraio 2001;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2019 di "Modifica al decreto 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale";

VISTA la nota prot. 6374 del 14 ottobre 2008, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha autorizzato l'attivazione delle Scuole di Specializzazione dell'Area Beni culturali e dell'Area



Psicologica per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e seguenti nelle more della definizione degli standard e requisiti minimi;

VISTO il verbale telematico del Dipartimento di Architettura DiARC n. 4 del 3 luglio 2020 che ha approvato l'attivazione del bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per l'a.a. 2020/2021;

VISTO il verbale telematico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del 10 luglio 2020 che ha deliberato l'attivazione della Scuola per l'a.a. 2020/2021, fornendo le necessarie precisazioni per l'emanazione del presente bando di concorso;

RITENUTO, pertanto di poter procedere all'emanazione della seguente procedura concorsuale;

DECRETA

Art.1 Indizione

E' indetto, per l'anno accademico **2020/2021**, il concorso pubblico, **per titoli e esame**, a n. 30 posti per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in **Beni Architettonici e del Paesaggio** afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

Alla Scuola di Specializzazione in **Beni Architettonici e del Paesaggio** si accede previo concorso di ammissione, per titoli e per esame, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU).

Sono ammessi al concorso:

- A) coloro i quali abbiano conseguito il diploma di **laurea (DL) in Architettura** secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, coloro i quali abbiano conseguito, sulla base dell'ordinamento adottato in esecuzione del citato D.M. 509/1999, **la laurea specialistica (LS)** appartenente alla classe **4/S** "Architettura e ingegneria edile", considerata classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti, e coloro i quali abbiano conseguito sulla base dell'ordinamento adottato in esecuzione del D.M. 270/2004, **la laurea magistrale (LM)** appartenente alla classe **LM-4** "Architettura e ingegneria edile- architettura", considerata anch'essa classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti;
- B) coloro i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente alle classi **2/S** (LS) "Archeologia" o **LM-2** (LM) "Archeologia", **3/S** (LS) "Architettura del Paesaggio" o **LM-3** (LM) "Architettura del Paesaggio", **10/S** (LS) "Conservazione dei beni architettonici e ambientali" o **LM-10** (LM) "Conservazione dei beni



architettonici e ambientali", **12/S** (LS) "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico" o **LM-11** (LM) "Conservazione e restauro dei beni culturali", **95/S** (LS) "Storia dell'arte" o **LM-89** (LM) "Storia dell'arte". Possono accedere alla Scuola i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito di accesso secondo quanto stabilito dalla tabella di equiparazione emanata con D.I. del 9 luglio 2009. Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente ad una delle lauree richieste per l'accesso. L'equipollenza, ai soli fini dell'iscrizione, è dichiarata dalla Scuola. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

I candidati in possesso del titolo di cui al punto B) qualora collocati in posizione utile nella graduatoria relativa al concorso sono ammessi alla Scuola previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi, da assolvere a seguito dell'iscrizione.

Il candidato dovrà, a pena di esclusione, certificare il possesso dei citati requisiti di ammissione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto prescritto dal successivo art. 4.

L'Amministrazione si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della suindicata normativa.

Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione nella compilazione della domanda (**modulo 1** ed eventuale **modulo 2**) tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà provvedere, anche dopo l'iscrizione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti.

Art. 3 Esclusioni

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'Amministrazione può disporre, con motivato provvedimento rettorale, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti all'art. 2, nonché per erronea o parziale dichiarazione degli stessi, per mancato versamento del contributo di partecipazione, per omissione della firma in calce alla domanda, per mancato rispetto del termine di scadenza del 25 novembre 2020 previsto per la presentazione delle domande, per inosservanza delle regole prescritte a pena di esclusione dal successivo art. 4, relativo alle modalità di partecipazione al concorso e al successivo art. 5, in relazione agli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova, per inosservanza delle misure di



prevenzione prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per ogni ulteriore causa di esclusione prevista dal bando. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 **Modalità di partecipazione e termini di scadenza**

La domanda di partecipazione al concorso (modulo 1), debitamente firmata, dovrà essere inviata all'indirizzo email specializzazioni.master@unina.it, oppure via pec a specializzazioni.master@pec.unina.it, e l'oggetto del messaggio dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione: concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio a.a.2020/20221" unitamente agli allegati sotto specificati (scannerizzati e convertiti in un unico file in formato .pdf), a pena di esclusione dal concorso, **entro e non oltre il giorno 25 novembre 2020, ore 12:00.**

I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il versamento di € **50,00** quale contributo per l'organizzazione del concorso entro e non oltre il giorno **25 novembre 2020**, secondo le modalità sotto descritte.

Si precisa che **in nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.**

Alla domanda di partecipazione (**modulo 1**) vanno **allegati**:

- 1) copia fronte/retro di un proprio **documento di riconoscimento** in corso di validità, debitamente firmata;
- 2) ricevuta del **versamento di € 50,00** quale contributo di partecipazione al concorso: il pagamento va effettuato presso un qualsiasi sportello del Gruppo Intesa-Sanpaolo S.p.A., utilizzando il **modulo 3** allegato al presente bando;
- 3) solo i candidati in possesso del requisito di cui al precedente art. 2 lett. B), dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche il **modulo 2**, autocertificando il diploma di laurea posseduto, specificando l'esatta denominazione di tutti gli esami precisando, il numero di CFU ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza;
- 4) solo i candidati in possesso di titolo di studio all'estero dovranno allegare alla documentazione presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte della Scuola, come previsto all'art. 2.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di connessione di rete o comunque fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Il **modulo 1** e l'eventuale **modulo 2**, se correttamente compilati, stampati e sottoscritti, hanno valore di autocertificazioni (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) dei titoli posseduti quali requisiti di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente bando di concorso.

Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ai sensi della vigente normativa, i candidati **portatori di handicap**, che necessitano di ausilio durante l'espletamento delle prove concorsuali, **dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso**, pena l'inapplicabilità del beneficio, specificando il tipo di ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto. Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In particolare, ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA-Dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) la cui diagnosi sia certificata ai sensi della Legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione e l'eventuale uso di strumenti compensativi. Tali candidati dovranno, pertanto, far pervenire entro il 25 novembre 2020 (con le modalità sopra indicate) un'istanza cartacea nella quale verranno indicati con chiarezza gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi. Non saranno ritenute idonee ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale. All'istanza, pertanto, deve essere allegato il certificato contenente la diagnosi clinica di DSA, redatto ai sensi della normativa sopracitata e conforme a quanto previsto dal *Consensus Conference*, nonché rilasciato da strutture pubbliche del SSN. Potranno essere prese in considerazione, esclusivamente, le certificazioni rilasciate da non più di tre anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso.

L'Amministrazione valuterà le istanze di ausilio presentate dai candidati disabili o con diagnosi DSA con la collaborazione del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.IN.A.P.S.I.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



Dalla domanda (**modulo 1**) dovrà risultare, altresì, il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente (indicare via, numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico ed **indirizzo e-mail**). E' consigliato indicare un **recapito telefonico di rete fissa** oltre che un **recapito telefonico mobile**.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Ai fini della **valutazione dei titoli** di cui all'art. 5 (tesi di laurea se attinenti, pubblicazioni scientifiche se attinenti ed eventuali altri titoli attinenti alla specializzazione: documentate esperienze di restauro, di scavo archeologico, di catalogazione dei beni culturali; attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o master affini, etc.), i candidati sono invitati a presentare gli stessi, pena la non valutazione, in **plico chiuso, consegnato direttamente alla Commissione esaminatrice nel giorno della prova**. In particolare, si precisa che il candidato dovrà fornire un **dettagliato elenco di tutti i titoli presentati**. Su ciascun lavoro presentato dovranno essere apposti il cognome ed il nome del candidato; inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato.

La tesi di Laurea e le pubblicazioni, inoltre, dovranno essere certificate, a pena di non valutazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:

- A) in originale;
- B) in copia autentica;
- C) in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni possono essere ritirate dai candidati presso la Segreteria del Dipartimento cui afferisce la Scuola, a partire dal 120° e fino al 180° giorno successivo all'affissione della graduatoria finale, salvo il caso di eventuali contenziosi in atto.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato e/o all'Amministrazione, al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato. Si fa presente altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



Art. 5 Valutazione dei titoli e prove di esame

Il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio è per **titoli ed esame**. L'esame consiste in una **prova scritta**.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato **100 punti**, dei quali **70** per la valutazione della prova scritta e **30** per la valutazione dei titoli.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta: risposta in forma di tema breve, con eventuali notazioni grafiche, a quattro domande su discipline diverse tra quelle riportate nel manifesto degli studi. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo di **3 ore**.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto alla prova scritta almeno 42 punti su 70.

L'assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati, a pena di esclusione, non potranno tenere borse o zaini, né potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, né potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dal concorso con disposizione immediata della Commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa possa essere disposta in un momento successivo alla prova stessa. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.

La valutazione dei titoli, sarà effettuata, dopo la prova scritta e prima della correzione della stessa, secondo i seguenti criteri predeterminati dalla Scuola:



- a) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione: 8 punti;
- b) voto di laurea: 1 per un punteggio inferiore a 105, 3 per un punteggio da 105 a 109; 5 per i pieni voti assoluti; 7 per i pieni voti assoluti con lode;
- c) pubblicazioni scientifiche in materie considerate, dalla commissione giudicatrice, attinenti alla specializzazione: fino a 5 punti;
- d) altri titoli considerati, dalla commissione giudicatrice, attinenti alla specializzazione (documentate esperienze di restauro, di scavo archeologico, di catalogazione dei beni culturali; attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o master affini, etc.): fino a 10 punti.

L'**elenco delle discipline considerate "attinenti"** è affisso presso la sede della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, sita in vico Donnaregina n.26, Napoli, e presso il Presidio della Scuola a piano terra di Palazzo Gravina, in Via Monteoliveto n.3, Napoli.

Art. 6 Convocazione dei candidati alle prove

La prova scritta di ammissione si svolgerà il **giorno 30 novembre 2020** alle **ore 8.30** nell'**aula 21, al secondo piano di Palazzo Gravina, in Via Monteoliveto n. 3 Napoli.**

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione.

Non saranno inoltrate comunicazioni personali. Pertanto, **i candidati** che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione dalla procedura, **dovranno presentarsi**, senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere la prova concorsuale nella sede suindicata per procedere alle operazioni di identificazione.

In un **eventuale avviso del 26 novembre 2020**, in relazione all'emergenza da Covid-19, saranno comunicate le misure di prevenzione sanitaria che verranno adottate nell'ambito dello svolgimento della procedura concorsuale ed in particolare di tutte le fasi di svolgimento della prova.

Le disposizioni di cui sopra verranno emanate nel rispetto dei riferimenti scientifici disponibili e tenendo conto delle misure prescritte in materia, a livello nazionale, dall'Autorità di Governo e, a livello locale, di quella Regionale, nonché delle misure già vigenti nell'ambito dell'Ateneo e contenute nelle strategia di contrasto alla diffusione del virus, elaborata dalla Task Force di Ateneo anti-COVID, in concorso con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti.

I candidati sono tenuti al rispetto rigoroso delle citate misure a pena di esclusione dalla procedura concorsuale e contestuale immediato allontanamento dai luoghi di svolgimento della prova.

Art. 7 Commissione esaminatrice



La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, è designata dal Consiglio Direttivo della Scuola ed è composta da cinque professori di ruolo appartenenti alla Scuola.

In caso di convenzione con Enti pubblici o privati che preveda a carico di questi ultimi la concessione di Borse di studio per la frequenza della Scuola, la Commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla Scuola, scelto con deliberazione del Consiglio della Scuola, entro una terna designata dagli Enti erogatori.

Art. 8

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La Commissione, nella valutazione complessiva per la formazione della graduatoria di merito si atterrà ai criteri indicati nell'art. 5 del presente bando. In caso di parità nella graduatoria di merito, precederà, ai fini della determinazione della graduatoria finale, il candidato più giovane di età.

L'Amministrazione, con decreto rettoriale, accertata la regolarità della procedura concorsuale, approva gli atti e la graduatoria finale.

I candidati potranno prendere visione della **graduatoria finale**, che verrà pubblicata con avviso affisso secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, il giorno **14 dicembre 2020**.

Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali.

Dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

Vengono ammessi alla Scuola, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, i candidati che risultino utilmente collocati nella sopracitata graduatoria.

Art. 9

Iscrizione dei vincitori

I candidati ammessi alla Scuola secondo le indicazioni di cui al precedente art. 8 dovranno inviare a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi specializzazioni.master@unina.it o specializzazioni.master@pec.unina.it, **pena decadenza dal diritto all'iscrizione**, entro e non oltre il giorno **18 gennaio 2021, ore 12:00**, i seguenti documenti:

- domanda di iscrizione in carta semplice su apposito stampato divulgato attraverso il sito internet www.unina.it;
- copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata e accompagnata dall'originale da esibire;
- attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della I rata delle tasse e dei contributi pari a € **796,00** nonché della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a € **160,00**.



L'OGGETTO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA dovrà essere il seguente:
"Domanda di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - a.a. 2020/2021"

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine domande di iscrizione alla Scuola che saranno inviate oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2021, a causa di eventuali errori di connessione di rete o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La II rata pari ad **€ 520,00** dovrà essere versata entro il 30 aprile 2021.

L'Amministrazione, potrà provvedere anche dopo l'iscrizione alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti.

I vincitori che, entro il termine del **18 gennaio 2021**, non avranno provveduto all'iscrizione saranno considerati rinunciatar e si procederà allo scorrimento della graduatoria come indicato all'art.10.

Art. 10

Iscrizione degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria

I posti che risulteranno vacanti a seguito di rinuncia o mancata iscrizione, entro i termini e le modalità previste dal precedente articolo, saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

A tal fine, l'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master notificherà, tramite primo eventuale avviso affisso entro il giorno **20 gennaio 2021** e con eventuali successivi avvisi pubblicati di tre giorni in tre giorni, il numero dei posti eventualmente vacanti ed i nominativi degli aventi diritto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 14.

I candidati classificatisi idonei che abbiano acquisito il diritto all'iscrizione in seguito ai suddetti scorrimenti di graduatoria dovranno presentare presso l'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master, entro il termine perentorio indicato in ciascun avviso di cui al comma precedente, la stessa documentazione richiesta ai vincitori.

Scaduto il termine indicato in ciascun avviso, gli idonei che non avranno provveduto all'iscrizione saranno considerati rinunciatar.

Si ricorda che ciascun avviso relativo all'eventuale scorrimento delle graduatorie ed alle modalità di iscrizione degli idonei, nonché alle scadenze dei termini entro cui effettuare l'iscrizione, ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 11

Divieto di contemporanea iscrizione



E' fatto divieto della contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio, ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

L'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta la sospensione dal corso di studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Art. 12 Responsabile del procedimento

Il Capo dell'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.

Art. 13 Diritto di accesso

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con il vigente Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.

Art. 14 Pubblicità degli atti del concorso

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici esclusivamente mediante **pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it** .

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II **ha valore di notifica ufficiale** a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), nonché del Regolamento dell'Università degli Studi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2020/2978 del 22/09/2020
Firmatari: De Vivo Arturo

Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali emanato con decreto rettorale n. 2088 del 29 maggio 2019.

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento UE.

Art. 16 Norme finali e di salvaguardia

I candidati che non avranno osservato le norme del presente bando non potranno partecipare all'esame di ammissione e non avranno titolo per l'iscrizione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

**IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO**

Ripartizione: Relazioni Studenti
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio Dott.ssa Iole SALERNO



MODULO 1

(da compilare in stampatello o dattiloscritto)

	Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Ufficio Scuole di Specializzazione e Master Via Mezzocannone, 16 80134 -Napoli
OGGETTO:	Concorso pubblico, per titoli ed esame, a n. 30 posti per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2020/2021

Il/la sottoscritto/a _____

(indicare cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare, per l'anno accademico 2020/2021, al concorso pubblico, per titoli ed esame, a n. 30 posti per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, dichiara sotto la propria responsabilità ⁽¹⁾:

1) **Cognome**

Nome

Cod. fisc. **Sesso** **F** **M**

Nat_a **Prov.**

Il

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato

2) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dall'art. 3 del bando di concorso indicato in oggetto. In particolare, precisa (barrare la casella che interessa):

2A) di essere in possesso:

- del diploma di laurea (DL) in **Architettura** secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, o
- della laurea specialistica (LS) ricadente nella classe 4/S "Architettura e ingegneria edile", secondo l'ordinamento adottato in esecuzione del D.M. 509/1999, o
- della laurea magistrale (LM) ricadente nella classe LM-4 "Architettura e ingegneria edile-architettura" conseguita ai sensi dell'ordinamento adottato in esecuzione del D.M. 270/2004,

conseguito in data _____, presso _____

con la votazione finale di _____/110_____





Il/la sottoscritto/a dichiara, infine:

di avere necessità, durante l'espletamento della prova scritta, del seguente ausilio _____ in quanto **portatore di handicap** (*)
(specificare il tipo di handicap posseduto) _____
_____;

_____ li _____ **Firma:** _____
(Luogo) (data)

(*) E' necessario precisare il tipo di handicap posseduto e produrre la relativa certificazione medico-sanitaria. La mancata indicazione della richiesta di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi comporta l'inapplicabilità dei benefici durante le prove concorsuali.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti nel presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato/a competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alla specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpv@unina.it; PEC: rpv@pec.unina.it

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>





MODULO 3 – CONTRIBUTO CONCORSO

CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN **BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO**

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, A.A. 2020/2021.

Codici Riservati Alla Banca

CODICE AZIENDA	48351	SIA
CODICE FACOLTA'	P8	FAC
CODICE VERSAMENTO	1131	COD
DESCRIZIONE	CONTRIBUTO CONCORSO (S66)	
IMPORTO	€ 50,00	IMP

(Dati personali dello studente)

CODICE FISCALE	-----	CFI
COGNOME	_____	CGN
NOME	_____	NOM

**INCASSO ALLO SPORTELLO GESTIONE TASSE UNIVERSITARIE
PAGABILE PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO S.P.A.**